

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Responsabilità Civile del Medico Garanzia base

Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in relazione all'esercizio dell'attività professionale. Ad esempio, l'assicurazione vale anche per:

- Attività accessoria di medico competente ai sensi del D.L. 626/94;
- Attività accessoria di medico legale;
- Impiego di apparecchi ai raggi X per scopi diagnostici e terapeutici;
- Uso di apparecchiature in genere, anche elettriche;
- Effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
- Fatto colposo o doloso commesso da dipendenti o collaboratori in genere;
- Danni di natura estetica e fisionomica da interventi diversi da quelli di chirurgia estetica;
- Interventi (anche chirurgici) di pronto soccorso prestati in virtù dell'obbligo deontologico, anche quando la professione dichiarata in polizza non prevede l'esercizio della chirurgia;
- Impiego di sonde e/o cateteri per l'effettuazione di diagnosi e terapie nonché di interventi chirurgici qualora previsti dalla descrizione del rischio;
- Rivalsa esercitata dall'A.S. e/o struttura medico ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell'attività svolta per conto dei suddetti enti;
- Attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;
- Danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
- Conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- Legge n.675 del 31/12/96 Tutela della Privacy: responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Scoperto 10%, minimo non indennizzabile di € 1.550,00 e fino alla concorrenza di un massimale pari al 10% di quello previsto in polizza;
- Validità dell'assicurazione: sono comprese le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'assicurazione;
- Proroga della garanzia, su richiesta dell'Assicurato, 5/10 anni dopo la cessazione dell'attività;
- Polizza a II rischio: se esiste già una copertura per il personale a tempo pieno presso ASL o aziende sanitarie private e per i medici convenzionati con il SSN, (1° rischio se non esiste un contratto);
- Franchigia di € 259,00 per ogni sinistro, salvo importo superiore previsto in polizza; tale franchigia non si applica ai danni corporali.

PREGRESSA ILLIMITATA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto o il fatto che ha originato il danno.

DANNI A COSE UTILIZZATE DALL'ASSICURATO

L'assicurazione comprende i danni causati alle cose di proprietà e/o in uso dell'Azienda Sanitaria utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata. Scoperto 10%, minimo non indennizzabile di € 517,00 e fino alla concorrenza di un massimo indennizzo annuo di € 15.494,00

ATTIVITÀ DI MEDICO LEGALE E/O MEDICO COMPETENTE . PERIZIE . CONSULENZE . CERTIFICAZIONI

Perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi in conseguenza dell'attività di medico legale e/o medico competente (D.L. 626/94) nonché in relazione a perizie, consulenze, certificazioni. Scoperto 10%, minimo non indennizzabile di € 517,00 e fino alla concorrenza di un massimale di € 129.115,00 per anno assicurativo.

TUTELA GIUDIZIARIA

1.1 RISCHI ASSICURATI

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

a) Danni subiti

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti . colposi o dolosi . di altri soggetti.

b) Danni causati

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato, compreso l'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La garanzia tutela l'Assicurato anche per le controversie relative a fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

c) Difesa penale

Difesa penale per reato colposo o contravvenzione.

d) Rapporti di lavoro

Controversie individuali di lavoro relative ai propri dipendenti iscritti a libro matricola.

e) Locali ad uso ufficio/studio

Controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività.

f) Inadempienze contrattuali

Controversie nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 1.550,00.